Normativa e prassi

Bonus "Teatri e Spettacoli": le comunicazioni dal 14 ottobre

11 Ottobre 2021

I modelli potranno essere presentati dai diretti interessati o da incaricati abilitati, esclusivamente con modalità telematica attraverso i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate

immagine generica illustrativa
Image not found or type unknown

Finestra aperta **dal 14 ottobre al 15 novembre 2021** per l'invio delle domande per il credito d'imposta a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che hanno subìto nell'anno 2020 una riduzione del fatturato pari ad almeno il 20% rispetto al 2019.
A stabilirlo il **provvedimento** dell'11 ottobre 2021 firmato dal direttore dell'Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini. Approvati anche il **modello** "*Comunicazione delle spese relative alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo*", le relative **istruzioni** e le **specifiche tecniche**.

L'indennizzo, introdotto dall'**articolo 36-*bis*** del decreto "Sostegni", è pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per la realizzazione di attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche se hanno avuto luogo attraverso l'utilizzo di sistemi digitali (vedi articolo "***Dl Sostegni post conversione - 5: bonus spettacoli, anche in streaming***").
L'agevolazione è fruibile nei limiti e alle condizioni fissate, in via eccezionale, per far fronte alla crisi generata dalla pandemia, dalla **comunicazione** della Commissione europea C(2020) 1863 *final*, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. In caso di superamento dei limiti, nella comunicazione è indicato l'importo del credito rideterminato secondo le indicazioni della Commissione europea.
L'Agenzia delle entrate, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili che riportano il credito teorico spettante alle imprese, determina la quota percentuale della sovvenzione effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili.

Presentazione telematica

Il modello può essere inviato esclusivamente per via elettronica, direttamente dal contribuente o da un incaricato abilitato, tramite, i canali telematici dell'Agenzia, secondo il tracciato informatico approvato con il provvedimento stesso.

Una volta dato lo *start* di invio il sistema rilascerà, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico oppure lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta è disponibile nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia di chi ha trasmesso il modello.

Un mese di tempo per prenotare il credito

Come anticipato, la comunicazione può essere inviata dal 14 ottobre al 15 novembre 2021.

Stesso intervallo di tempo per inviare un nuovo modello che sostituisce integralmente il precedente e per presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta già comunicato.

Il Centro operativo servizi fiscali di Cagliari si occuperà della gestione delle richieste.

A quanto ammonta l'indennizzo

Il credito d'imposta, ha stabilito il decreto "Sostegni", è pari al 90% della spesa sostenuta nello scorso anno per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, calcolato in base all'ultima *comunicazione* validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.

C'è però un limite di spesa da rispettare, per questo l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al *bonus* richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà stabilita con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 25 novembre 2021. La percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa (10 milioni di euro) all'ammontare complessivo dei *tax credit* richiesti. Se l'importo complessivo emerso dalle comunicazioni è inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento. Nel caso in cui il credito "teorico" superi il limite fissato dalla comunicazione Ue richiamata, nella comunicazione va riportato l'importo ridotto del credito rideterminato secondo i predetti limiti. In tal caso, si tiene conto di tale minor importo e l'ammontare massimo dell'agevolazione fruibile è pari al credito rideterminato moltiplicato per la tale percentuale.

Spendibile con F24 in compensazione

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (**articolo 17** del Dlgs n. 241/1997), dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che fissa la percentuale di fruizioni del beneficio rispetto alla somma "teoricamente" spettante. Dovranno aspettare l'esito dei controlli antimafia, invece, gli esercenti con crediti superiori a 150mila euro. In questo caso, se dalle verifiche non emergono impedimenti, l'Agenzia delle entrate

comunica l’autorizzazione all’utilizzo della somma.

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione. Scartati i versamenti che superano l’importo riconosciuto anche tenendo conto di precedenti fruizioni. Il rifiuto è comunicato tramite apposita ricevuta consultabile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento saranno dettate con una successiva risoluzione.

di

r.fo.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/bonus-teatri-e-spettacoli-comunicazioni-dal-14-ottobre